



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LE PROVINCE/CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (L.7/8/1990, n. 241; L. 7/4/2014, n. 56; LR. 29/10/2015, n. 19; LR. 30/12/2016, n. 30; LR. 7/8/2018, n. 30).

TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dott. che agisce in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro, 3901 (codice fiscale n. 80007580279), a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. del

E

Provincia di/Città Metropolitana di Venezia con sede in....., codice fiscale n....., rappresentata da con sede legale in (codice fiscale n.), nella sua qualità di a ciò autorizzato

entrambi in prosieguo anche denominati, singolarmente "parte" e, congiuntamente, "parti".

PREMESSO CHE

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 reca "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 reca "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, all'articolo 27, stabilisce che la vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, oltre che, nei casi previsti, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
- la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 reca "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
- il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, dispone la "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" ed in particolare, all'articolo 30 recita che la sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai reali carabinieri, alla regia guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti, nonché, all'articolo 31, che le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private;
- il Decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, reca "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" ed in particolare, all'articolo 22 "Vigilanza e controllo", stabilisce che l'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4 del medesimo decreto;
- la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 reca "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";



7fbbe262



- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” detta nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo per il riordino delle funzioni amministrative provinciali ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione, degli articoli 11 e seguenti dello Statuto e della legislazione statale in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, così come modificate e integrate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, disponendo, all’articolo 9, comma 7, che nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.”;
- la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 reca “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”;
- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017” dispone in merito al Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia e prevede all’articolo 6, comma 14 che “Nelle more dell’adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 11, 12 e 13, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere esercitate dalle province”;
- la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, recante “Riordino le funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, all’articolo 11 “Disposizioni transitorie” dispone che le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell’adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia; la Giunta regionale determina la data certa, anche differenziata per materia, dalla quale le province e la Città metropolitana di Venezia cessano di svolgere le funzioni in materia di caccia e pesca.”;
- con DGR /2019, n. è stata indicata al 1 ottobre 2019 la data dalla quale le province e la Città metropolitana di Venezia cessano di svolgere le funzioni in materia di caccia e pesca;
- con DGR n. 357 del 26 marzo 2019, è stata sospesa l’attivazione del Servizio regionale di vigilanza costituito con l’articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, sino all’intervento statale di modifica legislativa che riconosca anche ai dipendenti regionali le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza specificando che, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione;
- per le funzioni di controllo e vigilanza in materia di Caccia e di Pesca, che permangono transitoriamente in capo alle Province/Città metropolitana di Venezia, tali Enti utilizzano il personale delle Polizie provinciali, ai sensi dei rispettivi regolamenti;
- le predette funzioni di controllo e vigilanza sono strettamente connesse alle attività programmatiche e gestionali transitate in capo alla Regione del Veneto con la citata DGR/2019, in quanto ne costituiscono il completamento;
- si integrano in tal modo i presupposti che legittimano l’applicazione dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- risulta opportuno avvalersi di tale facoltà e stipulare idonea convenzione tra la Regione del Veneto e le province/Città metropolitana di Venezia per regolare transitoriamente le modalità di svolgimento di dette funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca, nelle more dell’attivazione del Servizio regionale di vigilanza;
- - di dare atto che tra le funzioni assegnate alle Unità Organizzative della gestione territoriale di cui alla DGR n. del __.__.____ è compreso anche il coordinamento con i responsabili dei Corpi/Servizi di vigilanza ittico-venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia, ai fini della concreta ed efficace attuazione della presente Convenzione;



7fbbe262



- i contenuti del presente provvedimento sono stati condivisi con le Amministrazioni delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, in sede di Osservatorio regionale e di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, i quali, nella seduta congiunta del 16 luglio 2019, hanno espresso parere favorevole;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse e l'**allegato A1**) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.

ART. 2

FINALITA'

1. La presente convenzione, ha la finalità di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, secondo la normativa vigente.

ART. 3

OGGETTO

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, la convenzione si applica alle attività di:

- a) soccorso, cura e riabilitazione (anche attraverso convenzioni con centri specializzati) e successiva liberazione di fauna selvatica ferita;
- b) controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;
- c) cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione;
- d) attività di controllo sugli allevamenti di fauna selvatica e sulla detenzione di richiami vivi;
- e) vigilanza in materia di caccia e pesca, ivi compresa la custodia, riconsegna o distruzione di beni sequestrati o confiscati;
- f) coordinamento operativo delle guardie venatorie volontarie e coordinamento della vigilanza ittica volontaria;
- g) supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga;
- h) supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;
- i) attività e compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza limitatamente ad interventi connessi alla vigilanza in materia di caccia e di pesca;
- j) attività di gestione faunistica delle specie aliene;
- k) attività di gestione della fauna ittica (immissioni, catture, traslocazione, asciutte);
- l) attività amministrativa connessa e conseguente alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca.

2. Ulteriori attività connesse a quelle di cui al precedente comma possono formare oggetto di atti integrativi alla presente convenzione.

ART. 4

MODALITA' DI GESTIONE

1. La Provincia di /Città Metropolitana di Venezia esercita le funzioni oggetto della presente convenzione con proprie risorse e con oneri a carico della Regione del Veneto, con le modalità indicate nell'articolo 6.



7fbbe262



2. Il Corpo/Servizio di Polizia della Provincia di /Città Metropolitana di Venezia nella programmazione delle proprie attività oggetto di convenzione si attiene al programma di cui al successivo comma 3, fatte salve le esigenze di servizio connesse alle funzioni di Polizia amministrativa, di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza.
3. Preliminarmente all'avvio dell'attività convenzionate, le parti concordano e sottoscrivono il relativo programma annuale in cui sono previste le attività da svolgere, i dipendenti muniti delle qualifiche di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza interessati con il relativo inquadramento, nonché l'indicazione dei costi presunti.
4. Il Dirigente della UO "Coordinamento gestione ittica e faunistica venatoria Ambito ..." impartisce ai responsabili del Corpo/Servizio di Polizia della Provincia di/Città metropolitana di Venezia dell'ambito le direttive operative attuative del programma di cui al comma precedente e opera il coordinamento tra i Corpi/Servizi predetti, risolvendo eventuali contrasti operativi tra i corpi/servizi stessi. Il responsabile del Corpo/Servizio di Polizia della Provincia di/Città metropolitana di Venezia risponde funzionalmente al dirigente della UO "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito ...". Il suddetto responsabile del Corpo/Servizio rimane gerarchicamente e funzionalmente responsabile nei confronti degli addetti alla polizia provinciale. Gli atti di competenza dirigenziale, anche comportanti spesa, inerenti all'esercizio dell'attività di polizia o richiesti per lo svolgimento della stessa sono adottati dalla Provincia di/Città metropolitana di Venezia tramite proprio dirigente appositamente individuato; la spesa è rendicontata ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione.
5. In sede di prima applicazione della presente Convenzione, il programma operativo si intende riferito all'intero periodo di prima vigenza della Convenzione di cui al successivo articolo 5.
6. La Provincia di /Città metropolitana di Venezia trasmette semestralmente alla Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, una relazione che illustri lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, secondo il modello allegato A1).
7. Le parti si impegnano reciprocamente a consentire l'accesso alla documentazione d'ufficio necessaria per l'espletamento delle attività convenzionate, salvo che per l'accesso agli atti di polizia per i quali necessiti l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
8. Le attività convenzionate sono svolte applicando le procedure in essere, in riferimento anche all'applicazione dell'articolo 70 "Piani regionali di controllo della fauna" della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", che prevede che "1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale. 2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale."
9. Decorsi sei mesi dalla vigenza della presente convenzione verrà effettuata una valutazione congiunta tra le parti circa l'efficacia delle modalità gestionali della medesima, riservandosi di effettuare le eventuali necessarie modifiche con atto convenzionale integrativo.

ART. 5



7fbbe262



DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di 15 (quindici) mesi, dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, salvo eventuale motivato rinnovo per non oltre una annualità.
2. In deroga al comma 1, la presente convenzione cessa all'atto dell'attivazione del Servizio regionale di Vigilanza, di cui all'art. 6 della legge regionale 30/2016.

ART. 6

COSTI DELLA CONVENZIONE

1. Per gli oneri derivanti dalla presente convenzione, pari a Euro 8.677.388,94.=, è previsto il pagamento a carico della Regione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016.
2. Gli importi vengono versati dalla Regione del Veneto alla Provincia di /Città Metropolitana nel modo seguente:
 - 40% dell'importo complessivo annuale entro il terzo mese dalla vigenza della convenzione;
 - 40% dell'importo complessivo annuale entro il nono mese dalla vigenza della convenzione;
 - 20% a conguaglio della spesa effettivamente sostenuta, da rendicontarsi con atto validato dai Revisori dei Conti della Provincia di ... /Città metropolitana di Venezia, da presentare entro 30 giorni dalla fine della vigenza della convenzione; la somma a conguaglio viene corrisposta entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente convenzione o comunque in relazione a essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per l'intera durata della convenzione stessa.
2. La Regione e la Provincia di /Città metropolitana si impegnano a far osservare ai dipendenti interessati la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.
3. Il trattamento di dati personali da parte della Regione e della Provincia/Città metropolitana di Venezia per il perseguimento delle finalità della presente convenzione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del medesimo decreto legislativo.

ART. 8

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

ART. 9

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, co. 2 del DPR n. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni.



7fbbe262



La presente convenzione, composta di n. 9 (nove) articoli, è sottoscritta a pena di nullità con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Luogo, li data

Provincia di _____/Città
metropolitana di Venezia

Regione del Veneto

